

CAPITOLO VII

I DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

SOMMARIO: 1. Profili generali. – 2. Inquinamento ambientale. – 3. Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale. – 4. Disastro ambientale. – 5. Delitti colposi contro l'ambiente. – 6. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività. – 7. Impedimento del controllo. – 8. Omessa bonifica. – 9. Confisca. – 10. Ripristino dello stato dei luoghi.

1. Profili generali

I delitti contenuti nel **Titolo VI-bis (artt. 452-bis – 452-terdecies c.p.)**, dedicato alla tutela dell'ambiente, sono stati inseriti nel codice dalla l. 22 maggio 2015, n. 68, contenente *Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*.

La novella in esame risponde all'esigenza, già da tempo segnalata, di colpire più efficacemente le condotte criminali capaci di alterare in senso peggiorativi le matrici ambientali.

Infatti, come vedremo oltre, prima della riforma, per colpire gli episodi più gravi di inquinamento dell'ecosistema la giurisprudenza aveva dovuto ricorrere al delitto di disastro c.d. innominato (art. 434 c.p.). Tale fattispecie, legata ad altri fenomeni disastrosi, si era tuttavia dimostrata di difficile applicazione nel contesto delle alterazioni ambientali costringendo a forzature interpretative ed applicative.

Sul piano europeo, la novella va ricollegata alla Direttiva dell'Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla protezione dell'ambiente mediante il diritto penale, il cui Preambolo (art. 5) precisa che *“attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie”* esigono sanzioni penali dotate di maggiore dissuasività.

Dal punto di vista topografico, la collocazione del nuovo titolo dedicato agli “eco-delitti” subito dopo il titolo sui delitti contro l'incolumità pubblica evidenzia

la stretta relazione che intercorre tra ambiente e persona, di modo che la tutela del primo finisce per ridondare sulla seconda. Ciò permette anche di comprendere perché il legislatore abbia scelto un regime sanzionatorio piuttosto duro: la tutela dell'ambiente si pone in termini strumentali rispetto al fine di garantire le condizioni per lo sviluppo della persona umana.

Dal punto di vista contenutistico, oltre all'introduzione dei reati analizzati di seguito, la novella prevede anche:

- a) il raddoppiamento dei termini di prescrizione dei delitti ambientali;
- b) una circostanza aggravante per i reati commessi allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, contenente *Norme in materia ambientale*, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero per le ipotesi in cui dalla commissione di un reato deriva la violazione di una o più norme previste dal citato d.lgs. n. 152/2006 o da altra legge che tutela l'ambiente (art. 452-*nonies* c.p.);

La nuova fattispecie aggravante rappresenta una ipotesi speciale di connessione teleologica ex art. 61, co. 1, n. 2), c.p. Rispetto all'omologa circostanza comune, la nuova aggravante si caratterizza per il tipo di rapporto finalistico, limitato al solo caso di reato commesso per eseguire un reato contro l'ambiente con esclusione dell'ipotesi in cui il reato sia stato commesso per occultare un reato contro l'ambiente, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un reato contro l'ambiente, ipotesi nelle quali dovrebbe trovare applicazione l'aggravante comune. Tale assetto circostanziale lascia perplessi risultando ingiustificata la diversità di trattamento sanzionatorio fra il caso di reato commesso per eseguire un reato ambientale (aumento da un terzo alla metà) e quello di reato commesso per occultare un reato ambientale, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un reato contro l'ambiente (punibile con aumento sino al terzo).

- c) una circostanza attenuante per le condotte di ravvedimento operoso;
- d) la confisca obbligatoria (anche per equivalente) delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato;
- e) la condanna al recupero e, ove tecnicamente possibile, al ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'imputato;
- f) l'estensione ai delitti ambientali del catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (art. 25-*undecies*, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231).

2. Inquinamento ambientale

L'art. 452-*bis* c.p. prevede che *“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Con la norma in esame il legislatore, innovando rispetto alla tradizione in materia di reati ambientali, passa dal modello del reato contravvenzionale di mera condotta, incentrato sull'esercizio dell'attività inquinante senza autorizzazione o in superamento dei valori-soglia fissati dalla legge, allo schema del delitto di evento di danno, in cui viene punita la causazione di un pregiudizio per l'ambiente, rappresentato dalla compromissione o dal deterioramento rilevante della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, ovvero dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Va detto che il previgente sistema, oltre ad essere criticato da buona parte della dottrina per il sistematico ricorso alla tecnica di incriminazione del pericolo astratto, si era dimostrato totalmente inefficiente sia dal punto di vista della scarsissima afflittività delle sanzioni comminate, sia per quanto concerne la brevità del termine prescrizionale, posto che, trattandosi di contravvenzioni, il reato si prescriveva in soli 5 anni dalla sua consumazione.

Prima di analizzare i singoli elementi costitutivi del reato, va, infine, segnalato come la riforma in esame rappresenti l'adeguamento del nostro ordinamento alla normativa europea in materia ambientale. In particolare, la **Direttiva 2008/99/CE** aveva strutturato l'apparato sanzionatorio non già su illeciti formali di pericolo astratto (come la legislazione nazionale ante-riforma), bensì su reati causali di danno o di pericolo concreto.

A) Elementi costitutivi del reato. Bene tutelato attraverso l'incriminazione del delitto in esame è l'ambiente.

Per quanto riguarda il **soggetto attivo**, il delitto in commento si presenta come reato comune, potendo essere commesso da chiunque.

La **condotta** è a forma libera e consiste nel provocare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, oppure di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

L'inquinamento può consistere in qualsiasi comportamento (come, ad esempio, l'immissione di sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi, ecc.) che provochi una immutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale.

Inoltre, l'inquinamento potrà essere cagionato sia con una condotta attiva che mediante un comportamento omissivo improprio, cioè con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso.

La condotta deve cagionare una *compromissione* o un *deterioramento*. I due termini, i cui confini appaiono piuttosto sfumati, sembrano alludere a situazioni differenti sul piano degli effetti della condotta inquinante. Infatti, come suggeriscono i lavori parlamentari, il deterioramento può essere considerato come un'alterazione dell'ambiente reversibile attraverso processi rigenerativi naturali, mentre la compromissione consiste in un'alterazione reversibile solo attraverso un'attività umana di bonifica o di ripristino.

La compromissione o il deterioramento devono essere *significativi e misurabili*.

Si tratta di previsioni che richiamano sia la definizione di danno ambientale di cui all'art. 300 del Codice dell'Ambiente ("*qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima*") che la nozione comunitaria di "danno ambientale" contenuta nella Direttiva 2004/35/CE ("*mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente*").

La "significatività" sta ad indicare che l'evento di inquinamento deve essere di dimensioni rilevanti, mentre la "misurabilità" rimanda alla necessità – ridondante sul piano probatorio – di una oggettiva possibilità di quantificazione, tanto con riferimento alle matrici aggredite che ai parametri scientifici (biologici, chimici, organici, naturalistici, ecc.) dell'alterazione.

Se, da un lato, appare evidente la volontà del legislatore di punire solo quei comportamenti che abbiano superato una certa soglia di gravità, dall'altro, occorre rilevare come entrambi gli indici utilizzati per la definizione di tale soglia siano privi di autentica capacità selettiva.

Quanto alla *significatività*, la dottrina (TELESCA) ha criticato la genericità dell'aggettivo in esame, trattandosi di un parametro indeterminato che si presta a qualsiasi lettura, essendo opinabile sia la natura qualitativa o quantitativa, sia l'eventuale carattere numerico.

Volendo individuare dei parametri di riferimento per stabilire se la compromissione o il deterioramento siano significativi agli effetti della norma in commento, è possibile ricondurre alla fattispecie le condotte che superano le concentrazioni soglie di rischio (CSR) – superamento punito dalla diversa fattispecie di pericolo prevista dall'art. 257, d.lgs. n. 152/2006, ove non seguito dalla bonifica del sito – senza arrivare a cagionare una alterazione "irreversibile o particolarmente onerosa" dell'ecosistema, che integrerebbe gli

estremi del più grave delitto di disastro ambientale. In sostanza, l'inquinamento sarebbe ravvisabile in tutte le condotte di danneggiamento delle matrici ambientali che, all'esito della stima fattane, producono una alterazione significativa del sistema, senza assumere le connotazioni dell'evento tendenzialmente irrimediabile.

Per quanto riguarda la *misurabilità*, appare evidente la sua connotazione empirico-quantitativo. Tuttavia, l'aggettivo si presta a una duplice lettura: da un lato, può essere inteso in astratto, come formulabilità di una valutazione quantitativa del danno, con il rischio tuttavia di una sostanziale *interpretatio abrogans* della norma; dall'altro, intendendolo in concreto, esso va inteso come necessità della concreta possibilità di esperire, ai sensi dei dati probatori acquisibili, una valutazione quantitativa del danno. Va tuttavia escluso che il requisito della misurabilità sia da intendere quale sinonimo di effettiva misurazione degli esiti che dovrebbero superare una certa soglia legale, essendo incompatibile il dato letterale con una ricostruzione del requisito in esame che richiedesse alla pubblica accusa di provare il superamento di precisi parametri tabellari.

Il legislatore, a differenza di quanto previsto dai reati contravvenzionali di pericolo astratto presenti nel d.lgs. n. 152/2006, ha tipizzato pertanto la nuova fattispecie facendo riferimento non già a dati quantitativi, bensì alla sola possibilità di una misurazione degli effetti dannosi.

In definitiva, i predetti aggettivi sembrano lasciare un ampio spazio di discrezionalità al giudice nell'individuazione dei criteri su cui valutare nel caso concreto la gravità del danno ambientale; va da sé che il requisito della significatività finisce per risolversi nella prescrizione di una generica non esiguità del danno, mentre quello della misurabilità fa riferimento alla consistenza di un danno materiale, esprimibile in termini quantitativi.

La compromissione o il deterioramento devono essere cagionati in modo *abusivo*.

Trattasi di una nota di illiceità speciale che richiama l'idea di una condotta posta in essere in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale.

Rimane il dubbio se tale formula comprenda anche la violazioni di principi (come, ad esempio, quelli di precauzione e prevenzione: v. art. 3-ter d.lgs. n. 152/2006) non tradotti in specifici precetti muniti di autonome sanzioni amministrative o penali, così come di prescrizioni contenute in autorizzazioni amministrative non strettamente funzionali alla tutela dell'ambiente (ma, ad esempio, del territorio, del paesaggio, della salute o del decoro urbano).

Devono ritenersi abusive non soltanto le condotte non sorrette da alcun titolo abilitativo, ma anche quelle sorrette da titoli scaduti o manifestamente illegittimi o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ovvero ancora quelle poste in essere in

violazione delle prescrizioni e/o dei limiti delle autorizzazioni stesse, così che l'attività non sia più giuridicamente riconducibile al titolo abilitativo rilasciato dalla competente autorità amministrativa. Infine, abusive dovrebbero ritenersi anche le situazioni nelle quali l'attività, pur apparentemente ed esteriormente corrispondente al contenuto formale del titolo, presenti una sostanziale incongruità con il titolo medesimo, il che può avvenire non solo quando si rinvenga uno sviamento dalla funzione tipica del diritto/facoltà conferiti dal titolo autorizzatorio, ma anche quando l'attività costituisca una non corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti all'autorizzazione in questione, in tal caso superandosi i confini dell'esercizio lecito.

Oggetto materiale della condotta sono le acque, l'aria, porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, gli ecosistemi, la biodiversità, anche agraria, la flora o la fauna, verso le quali si dirige l'azione criminosa dell'gente.

L'utilizzo delle disgiuntive lascia intendere che l'inquinamento ambientale risulta integrato, ricorrendone tutti gli ulteriori presupposti, in presenza della compromissione o del deterioramento di uno soltanto (acqua, aria, suolo, ecc.) dei beni ambientali aggrediti.

Per *ecosistema*, stante il silenzio del legislatore sul punto, deve intendersi l'insieme degli organismi viventi (comunità), dell'ambiente fisico circostante (habitat) e delle relazioni biotiche e chimico-fisiche all'interno di uno spazio definito della biosfera.

La dizione normativa ("un" ecosistema) consente di ritenere integrato il delitto anche in presenza di aggressione ad un singolo ecosistema (si pensi a particolari micro-contesti ambientali, come ad esempio aree ben delimitate e caratterizzate da specifiche biodiversità).

Le aggettivazioni ("significative", "estese", ecc.) usata dal legislatore lascia ampi margini di discrezionalità all'interprete, nonostante il tentativo di circoscriverli con l'ulteriore condizione che si tratti di mutamenti "misurabili".

L'**evento** è di danno e consiste in una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili.

Naturalmente occorre accertare l'esistenza di un rapporto eziologico, sia pure in termini di concausa, fra la condotta e l'evento di inquinamento, valutando anche l'eventuale preesistente (rispetto alla condotta) compromissione delle matrici ambientali.

In quanto tale, esso deve essere previsto e voluto dall'agente come conseguenza degli atti posti in essere e deve trattarsi.

Nel delitto di inquinamento ambientale, **soggetto passivo** è la collettività e, in definitiva, lo Stato.

L'**elemento soggettivo** è il dolo generico, ossia la consapevolezza e la volontà di porre in essere una compromissione o un deterioramento significativi e

misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo, oppure di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La **consumazione** del delitto si verifica nel momento (di non facile identificazione) e nel luogo in cui la compromissione o il deterioramento assume una dimensione significativa e misurabile, ciò che può avvenire anche a notevole distanza di tempo rispetto all'ultima condotta di materiale immissione di sostanze o comunque di fisica alterazione o manomissione dell'assetto preesistente.

Il **tentativo** è ammissibile, trattandosi di reato di evento, e consiste nel porre in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a compromettere o deteriorare in modo significativo e misurabili le acque o l'aria, o porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo, oppure un ecosistema, la biodiversità, anche agraria, la flora o la fauna

B) Circostanze aggravanti e attenuanti. Il capoverso della norma in commento prevede una circostanza aggravante ad effetto comune (aumento della pena fino ad un terzo) per le ipotesi in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Il generico riferimento alle specie "protette" sconta un difetto di determinatezza che potrebbe essere colmato ricorrendo alla individuazione fornita dall'allegato IV della Direttiva 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e dall'allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

L'art. 452-*decies* c.p. prevede due circostanze attenuanti ad effetto speciale di tipo premiale volte a stimolare attività di ravvedimento operoso o di collaborazione processuale, sulla falsariga di modelli già sperimentati (v. art. 630, co. 5, c.p.; art. 5, d.l. n. 625/1979, convertito dalla l. n. 15/1980; art. 73, co. 7, d.P.R. n. 309/1990), oppure condotte riparatorie. È, infatti, stabilito che le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi; le pene sono, invece, diminuite da un terzo alla metà per colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Quanto alla *prima ipotesi*, si tratta di un ravvedimento analogo a quello previsto dall'art. 62, n. 6, c.p., dal quale si discosta per l'assenza del riferimento alla spontaneità e all'ef-

ficacia del comportamento assunto; ne consegue che la nuova attenuante, prescindendo dai motivi che spingono il reo ad agire per interrompere gli effetti negativi dell'azione delittuosa, opera anche laddove l'azione posta in essere non sia in concreto risultata idonea a raggiungere l'obiettivo voluto. Di diverso avviso quella dottrina (SIRACUSA), secondo la quale il requisito della "volontarietà", malgrado non sia espressamente menzionato, deve tuttavia considerarsi come implicitamente previsto, da un lato, in quanto presupposto indeffettibile per l'attribuibilità soggettiva del comportamento al singolo e per il corretto funzionamento dell'efficacia motivante del premio e, dall'altro, in quanto elemento indispensabile per distinguere i tratti essenziali dell'istituto da analoghe condotte riparative previste nel nuovo Titolo sui delitti ambientali e aventi invece natura coattiva (ordine di ripristino ex art. 452-*duodecies* c.p. e ordine di bonifica/ripristino ex art. 452-*terdecies* c.p.).

Occorre rilevare che il comma 4 dell'art. 257, D.Lgs. n. 152/2006 configurava la bonifica quale condizione di non punibilità per "i reati ambientali contemplati da altre leggi". La L. n. 68/2015, riscrivendo il predetto comma, ha opportunamente ristretto l'effetto estintivo della bonifica alle sole contravvenzioni, dato che, per i nuovi delitti ambientali, la bonifica è stata configurata come forma di ravvedimento operoso con effetto di circostanza attenuante. A seguito dell'intervento emendativo, quindi, la bonifica ex art. 257, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006 opera come causa estintiva solo con riferimento a quelle violazioni formali (*in primis*, il superamento delle soglie di rischio) che non abbiano però cagionato gli eventi atti a configurare i reati di cui agli artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p., per i quali opera solo in senso attenuativo della pena.

L'attività dell'imputato deve consistere sia nella messa in sicurezza che la bonifica. Per la prima, occorre fare riferimento all'art. 240, co. 1, lett. n), D.Lgs. n. 152/2006, che la definisce come "l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione". La bonifica, invece, consiste in un insieme di interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (art. 240, co. 1, lett. p), D.Lgs. n. 152/2006).

Poiché le attività di messa in sicurezza e bonifica devono avere il requisito della "concretezza", va escluso che l'effetto attenuante possa essere ottenuto da chi si limiti a svolgere attività preliminari (come, ad esempio, l'analisi del sito o la predisposizione di un progetto operativo). Tali fasi prodromiche potrebbero, al più, giustificare la richiesta e la concessione della sospensione del procedimento.

Per consentire lo svolgimento delle suddette attività, il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, dispone la sospensione del procedimento (con sospensione anche del decorso del termine di prescrizione) per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno.

Si tratta di una facoltà che il giudicante potrà esercitare solo dopo aver verificato che sussiste una concreta volontà dell'imputato di procedere alla messa in sicurezza e alla bonifica. Stante la rilevanza degli effetti del provvedimento sospensivo (che si estende anche al decorso del termine di prescrizione), c'è da chiedersi se tale volontà possa essere desunta solo dall'avvio di operazioni materiali di bonifica, oppure anche dalla presentazione di un progetto operativo o anche solo dal completamento delle operazioni preliminari alla bonifica.

3. Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale

L'art. 452-ter c.p. prevede che "Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti".

A) Elementi costitutivi del reato. Il **bene tutelato** è la vita e l'incolumità individuale.

Il **soggetto attivo** è l'autore della condotta delittuosa dolosa, causa della morte o delle lesioni.

La **condotta** incriminata consiste nella commissione di uno dei fatti di cui all'art. 452-bis c.p. (v. par. 2)

La struttura di questa fattispecie delittuosa è simile all'art. 586 c.p., dal quale si differenzia per la peculiarità del delitto-base doloso, che nel caso in esame non può essere un qualsiasi delitto, bensì deve essere un inquinamento ambientale, dal quale deriva un ulteriore evento costituito dalla morte o dalle lesioni, entrambe non volute dall'agente.

Trattasi di una fattispecie di reato aggravato dall'evento che mira ad inasprire il trattamento sanzionatorio di fatti che sarebbero comunque punibili a titolo di lesioni od omicidio colposi.

Lascia perplessi che analoga previsione manchi con riferimento al reato di disastro, che

rappresenta un fatto di inquinamento ambientale con maggiori potenzialità aggressive nei confronti della incolumità fisica delle persone.

Appare in altri termini poco giustificabile che il legislatore non abbia inteso punire specificamente le più probabili conseguenze mortali o lesive che possono derivare da una “alterazione irreversibile” dell’ambiente, preoccupandosi di sanzionare solo quelle frutto di una mera “compromissione o deterioramento”, sia pure significativi e misurabili. La dottrina (SIRACUSA) ritiene che tale omissione sarebbe dovuta alla circostanza che nel delitto di disastro l’offesa alla pubblica incolumità può venire in rilievo a prescindere dal riscontro in concreto dei singoli eventi lesivi della vita o della salute delle vittime.

Nel caso in cui il fatto doloso voluto non sia punibile, per la sussistenza di una causa di non punibilità, il soggetto (che non versa in illecito), potrà essere chiamato a rispondere per l’evento non voluto ai sensi degli artt. 589, 590 c.p., qualora ne ricorrano le condizioni, in quanto le cause di non punibilità, a differenza delle cause di giustificazione, nulla tolgono alla intrinseca illiceità del fatto voluto dall’agente.

L’**evento** consiste nella morte o nella lesione di un essere umano, morte o lesione determinate dalla esecuzione del delitto doloso di inquinamento ambientale.

Tra la condotta *ex art. 452-bis c.p.* e l’evento morte o lesioni ulteriore deve intercorrere un rapporto di causalità; a tal riguardo sembra potersi richiamare quella giurisprudenza che, con riguardo al delitto *ex art. 586 c.p.*, ritiene che la condotta delittuosa debba avere insito, in sé, il rischio non imprevedibile né eccezionale di porsi come concausa di morte o lesioni.

L’accertamento dell’**elemento soggettivo** nel delitto di inquinamento ambientale non pone problemi trattandosi di fattispecie dolosa; interrogativi rimangono invece in merito all’imputazione dell’evento non voluto (morte o lesioni personali). Anche in questo caso sembra recuperabile l’orientamento, prevalente in giurisprudenza e in dottrina, che nel delitto *ex art. 586 c.p.* vede una imputazione del fatto più grave (morte o lesione) a titolo di colpa in concreto, sussistente quando venga accertata la violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma incriminatrice) e con prevedibilità ed evitabilità dell’evento, da valutarsi alla stregua dell’agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale. Pertanto, la responsabilità penale per morte o lesioni costituenti conseguenza non voluta di un delitto doloso, deve ritenersi configurabile, attesa la indefettibilità, nell’attuale sistema normativo, del principio di colpevolezza tendenzialmente esclusivo di ogni forma di responsabilità oggettiva, solo a condizione che sussista un coefficiente di riferibilità psicologica, a titolo di colpa, dell’evento non voluto all’autore del delitto voluto.

Al fine della sussistenza del delitto in esame è dunque necessario, oltre al legame eziologico, che l’evento di morte o lesioni sia conseguenza prevedibile

del delitto base e che l'agente, all'atto di realizzare la condotta sorretta dal dolo, non si rappresenti, né accetti il rischio della concreta possibilità del verificarsi di una diversa conseguenza del proprio comportamento; in presenza del dolo eventuale rispetto all'evento ulteriore morte o lesioni, infatti, non potrà trovare applicazione la norma in commento, che presuppone, in relazione alla conseguenza ulteriore della morte o della lesione, la mancanza di ogni profilo di volontarietà, anche indiretta e, dunque, una condizione psicologica incompatibile con la previsione ed accettazione dell'evento diverso.

Al riguardo, si osserva che, in ragioni dei suoi effetti ad ampio raggio, una deliberata compromissione, significativa e misurabile, delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, potrebbe comportare una concreta previsione ed accettazione dell'evento lesivo o mortale da parte dell'agente, finendo così per caratterizzare la sua condotta in termini di dolo eventuale rispetto all'ulteriore reato di lesioni od omicidio, di cui l'agente dovrebbe rispondere in concorso con il reato di cui all'art. 452-ter c.p.

La **consumazione** del reato in esame si ha nel momento e nel luogo in cui si verifica la morte o le lesioni della vittima.

Il **tentativo** non sembra configurabile essendo una fattispecie ove l'evento più grave è involontario.

Qualora dall'inquinamento ambientale derivi la morte (non voluta) o le lesioni (non volute) di più persone oppure la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone, è prevista l'applicazione delle regole sul concorso formale di reati (pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave aumentata fino al triplo), temperate da un limite massimo, in quanto la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

B) Circostanze attenuanti. Si applicano le circostanze attenuanti (ad effetto speciale) di tipo premiale previste dall'art. 452-decies c.p., già trattate al Par. 2 a cui si rinvia.

C) Rapporti con altri reati. Per quanto attiene ai rapporti con il reato di **omicidio volontario** (art. 575 c.p.), sussiste il dolo del delitto di omicidio allorché l'agente, pur non mirando ad un evento mortale come proprio obiettivo intenzionale, abbia tuttavia previsto come probabile, secondo un normale nesso di causalità, la verificazione di un siffatto evento lesivo, accettandone, con l'agire in presenza di tale situazione soggettivamente rappresentatasi, il rischio della sua verificazione; diversamente, nell'ipotesi di cui alla norma in commento, l'agente si è rappresentato ed ha voluto soltanto il delitto di inquinamento ambientale dalla cui commissione è derivato l'evento morte, non presente nella coscienza

determinazione del reo, ma verificatosi soltanto quale effetto diretto del diverso delitto realizzato.

Per quanto riguarda i rapporti con il **delitto di cui all'art. 586 c.p.**, fra le due fattispecie ricorre un rapporto di specialità con prevalenza dell'art. 452-ter c.p. Infatti, in mancanza di quest'ultima fattispecie, l'ipotesi di un inquinamento ambientale dal quale derivano morte o lesioni non volute dall'agente rientrerebbe nell'art. 586 c.p., che assume come reato-base qualsiasi fatto preveduto come delitto doloso.

4. Disastro ambientale

L'**art. 452-quater c.p.** prevede che *“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

- 1) *l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) *l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Prima della novella in esame l'ipotesi del c.d. disastro ambientale veniva ricondotta dalla Corte di Cassazione, con soluzioni interpretative non sempre scevre da profili problematici, al paradigma punitivo del disastro c.d. innominato, previsto dalla clausola di chiusura – “altro disastro” – contenuta nell'art. 434 c.p. (Cfr., *ex multis*, Cass. Pen., Sez. III, 29/02/2008, n. 9418).

Mediante un'interpretazione creativa della giurisprudenza si assisteva pertanto ad un'estensione in via analogica dell'art. 434 c.p. a situazioni del tutto eterogenee ad esso, sia per la natura dell'evento lesivo preso in considerazione che per il bene giuridico leso.

Da tempo, però, la Corte costituzionale aveva auspicato che il disastro ambientale formasse «oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore penale, anche nell'ottica dell'accresciuta attenzione alla tutela ambientale ed a quella dell'integrità fisica e della salute, nella cornice di più specifiche figure criminose» (Corte cost., sent., 30/07/2008, n. 327).

Anche buona parte della dottrina (GARGANI, DE SANTIS, VERGINE, PIERGALLINI, GIUNTA) aveva espresso ampie riserve sull'utilizzo dell'art. 434 c.p. per l'incriminazione del disastro ambientale, evidenziando come i fatti di inquinamento